

Risposta n. 263

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - rottamazione-ter - estinzione pignoramento immobiliare - intervento dell'Agente della riscossione

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA], di seguito istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante è soggetto a procedura esecutiva immobiliare, azionata da un istituto bancario, nella quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha effettuato interventi per [...] euro.

L'istante rappresenta, altresì, di aver chiesto la conversione del credito e di aver rateizzato gli importi dovuti all'agente della riscossione, pagando tutte le rate dovute fino all'entrata in vigore del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che all'articolo 3 dispone la definizione agevolata (cd. "rottamazione-ter") dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

Con riferimento ai crediti residui relativi alle cartelle di pagamento interessate dalla predetta procedura esecutiva, nei mesi di aprile e luglio 2019, l'istante ha, quindi,

manifestato all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione.

In base a quanto riferisce l'istante, l'agente della riscossione ha accolto, nelle date [...] giugno 2019, [...] ottobre 2019 e [...] ottobre 2019, le dichiarazioni di adesione rese, quantificando, *"al [...]12.2019, in Euro [...] l'importo dovuto a saldo delle cartelle azionate"*. L'istante *"per esse ... ha pagato tutte le rate ad oggi scadute"*, ma *"nonostante ciò, anziché dichiarare estinto il proprio intervento, Agenzia delle Entrate Riscossione, nel febbraio del 2020 ha quantificato il proprio credito nell'ambito della procedura, indicandolo in Euro [...], somma non si sa perché superiore a quella dichiarata allo scrivente"*.

Tanto premesso, l'istante chiede di sapere *"se, in base al comma 13, lettera b), dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, secondo cui 'il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo', possano dirsi estinti gli interventi dell'esattore nel pignoramento immobiliare a suo carico, con effetto dal pagamento della prima rata oggetto di rottamazione"*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi l'istante osserva che *"l'articolo 3 citato preclude l'estinzione solo nei casi in cui sia già stato tenuto il primo incanto con esito positivo e, quindi, nelle sole ipotesi in cui, nell'ambito di procedure di espropriazione mobiliare ed immobiliare, sia disposta l'assegnazione o l'aggiudicazione dei beni, con effetto soddisfattivo immediato, tutte condizioni che non si sono verificate nel caso di specie, in cui, effettuati tutti i versamenti relativi alla conversione, si attende unicamente l'assegnazione delle somme e la chiusura della procedura esecutiva, con udienza a tal fine fissata al [...]2.2021."*

L'istante, che fino alla detta data non può cessare i pagamenti rateali della rottamazione ter per non decadere dai relativi benefici, pur avendo già versato nella procedura esecutiva le somme dovute a saldo a tutti i creditori e, dunque, anche dell'Agenzia della Riscossione, ritiene che, nel suo caso, il pagamento della prima rata dovuta per effetto della rottamazione, abbia estinto gli interventi dell'esattore nella procedura di pignoramento immobiliare.

Rileva, inoltre, come, nella risposta all'interpello n.128 in data 13.5.2020, Codesta Agenzia, nel caso di pignoramento presso terzi proposto dall'esattore, abbia risolto la questione affermando: 'Il comma 10, lettera e) dell'articolo 3 e, conseguentemente, anche il comma 13, lettera b) del medesimo articolo, trovano, quindi, applicazione relativamente a tutte le procedure esecutive, ivi compresa quella di pignoramento presso terzi'.

In conclusione, secondo l'istante, "la suddetta normativa si applica sia alle procedure esecutive poste in essere direttamente dall'esattore, sia a quelle in cui egli sia intervenuto in quanto incoate da terzi".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, ha introdotto la definizione agevolata (cd. "rottamazione-*ter*"), dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, mediante pagamento dell'importo dovuto al netto delle sanzioni e degli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

In base al comma 5 del predetto articolo 3, il debitore aveva la facoltà di manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo apposita dichiarazione.

In proposito, il comma 10 del medesimo articolo 3, stabilisce che *"A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: ... e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo"*; e conseguentemente il successivo comma 13 prevede che *"Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: ... b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo"*.

Con la risposta all'interpello n. 128, citata dall'istante, pubblicata il 12 maggio 2020 nell'apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli/interpelli), è stato chiarito che *"Il comma 10, lettera e) dell'articolo 3 e, conseguentemente, anche il comma 13, lettera b) del medesimo articolo, **trovano ... applicazione relativamente a tutte le procedure esecutive**, ivi compresa quella di pignoramento presso terzi"*, che, quindi, si estinguono con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero sia disposta l'assegnazione/aggiudicazione dei beni con effetto soddisfacente immediato.

Nel caso prospettato, in base a quanto riferisce l'istante, non si è dato luogo ad incanto con esito positivo, in ragione dell'intervenuta conversione dei crediti, pagati ratealmente sino all'entrata in vigore della "rottamazione-ter". Conseguentemente, a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, con riferimento ai crediti residui relativi alle cartelle di pagamento interessate dalla predetta dichiarazione, la procedura di pignoramento immobiliare precedentemente avviata non poteva proseguire e, con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione, possono dirsi estinti gli interventi dell'agente della riscossione nel pignoramento

immobiliare a carico dell'istante.

Resta inteso, infine, che, ai fini della predetta efficacia estintiva, la congruità, effettività e tempestività dei versamenti asseritamente eseguiti, nonché, più in generale, la correttezza della procedura di adesione alla "rottamazione-*ter*" non è verificabile in sede di interpello.

[...]

IL CAPO DIVISIONE

(firmato digitalmente)